

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 884

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

dal Ministro della giustizia

(CASTELLI)

e dal Ministro dell'interno

(SCAJOLA)

di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

(V. Stampato Camera n. 1797)

approvato dalla Camera dei deputati il 21 novembre 2001

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 novembre 2001*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18
ottobre 2001, n. 374, recante disposizioni urgenti per contra-
stare il terrorismo internazionale

INDICE

Disegno di legge	<i>Pag.</i>	3
Allegato	»	4
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	»	8

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2001, N. 374*All'articolo 1:*

nella rubrica, la parola: «internazionale» è sostituita dalle seguenti: «anche internazionale»;

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'articolo 270-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 270-bis. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico). Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, una istituzione o un organismo internazionale"»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 270-bis del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 270-ter. (Assistenza agli associati). Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto"»;

i commi 3 e 4 sono soppressi;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. All'articolo 7, n. 1), del codice penale, dopo le parole: "delitti contro la personalità dello Stato" è aggiunta la seguente: "italiano"»;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Agli articoli 307, primo comma, e 418, primo comma, del codice penale le parole: "dà rifugio o fornisce il vitto" sono sostituite dalle seguenti: "dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione".

5-ter. All'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale le parole: "270-bis, secondo comma," sono soppresse».

L'articolo 2 è soppresso.

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «dall'articolo 270-quater» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 270-ter»;

al comma 2, le parole: «ai delitti con finalità di terrorismo internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «ai delitti con finalità di terrorismo».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: «operazioni di polizia previamente autorizzate» sono sostituite dalle seguenti: «operazioni di polizia disposte ai sensi del comma 5» e le parole: «per cui procedono» sono soppresse;

al comma 2, dopo le parole: «pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «al più presto e comunque»;

al comma 6, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonchè il nominativo degli eventuali ausiliari impiegati» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il pubblico ministero deve essere informato senza ritardo nel corso della operazione delle modalità e dei soggetti che vi abbiano partecipato, nonchè dei risultati della stessa»;

al comma 7, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Con lo stesso decreto sono definite le forme e le modalità per il coordinamento, a fini informativi e operativi, tra gli organismi investigativi di cui al comma 4».

All'articolo 5:

al comma 1, all'alinea, le parole: «norme di attuazione, di coordinamento, transitorie e regolamentari, del nuovo codice di procedura penale, approvato» sono sostituite dalle seguenti: «norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate»;

al comma 1, capoverso Art. 226, comma 1, le parole: «di procedura penale», ovunque ricorrano, sono soppresse;

al comma 1, capoverso Art. 226, comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: «, salvo che permangano i presupposti di legge. L'autorizzazione alla prosecuzione delle operazioni è data dal pubblico ministero con decreto motivato, nel quale deve essere dato chiaramente atto dei motivi che rendono necessaria la prosecuzione delle operazioni»;

al comma 1, capoverso Art. 226, comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole: «, fatti salvi i fini investigativi. In ogni caso le attività di intercettazione preventiva di cui ai commi precedenti, e le notizie acquisite a seguito delle attività medesime, non possono essere menzionate in atti di indagine nè costituire oggetto di deposizione nè essere altrimenti divulgate»;

al comma 3, le parole: «articolo 226, come modificato» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, come sostituito»;

dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Chiunque divulga a persone non autorizzate o pubblica, anche solo parzialmente, il contenuto delle intercettazioni di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, come sostituito dal comma 1, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni;

3-ter. Chiunque, nel corso delle operazioni sotto copertura di cui all'articolo 4, indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni stesse, qualora ne derivi pregiudizio per le attività di indagine, è punito con la reclusione fino a cinque anni».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: «n. 4, del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «n. 4)».

All'articolo 8:

al comma 1, all'alinea, le parole: «norme di attuazione, di coordinamento, transitorie e regolamentari del nuovo codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale»;

il comma 2 è soppresso.

All'articolo 9:

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. All'articolo 148 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. L'autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei. L'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di avere trasmesso il testo originale.

2-ter. Nei procedimenti avanti al tribunale per il riesame il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalle sezioni della polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica con le medesime modalità di cui al comma 2"»;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 677 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

"2-bis. Il condannato, non detenuto, ha l'obbligo, a pena di inammissibilità, di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza. Il condannato, non detenuto, ha altresì l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 161".

2-ter. È abrogato l'articolo 65 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. (Competenza). - 1. La competenza per i reati di cui al presente decreto è attribuita alla procura della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente».

Decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 19 ottobre 2001 ()*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 270-*bis*, 280, 289-*bis* e 313 del codice penale;

Visti gli articoli 148, 149, 266 e 407 del codice di procedura penale;

Vista la legge 22 maggio 1975, n. 152;

Visto il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

Visto il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto nei confronti del terrorismo internazionale, prevedendo l'introduzione di adeguate misure sanzionatorie e di idonei dispositivi operativi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della giustizia e dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

(*) Vedi anche il successivo avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 24 ottobre 2001.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Associazioni con finalità di terrorismo internazionale)

1. Dopo l'articolo 270-*bis* del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 270-*ter.* - *(Associazioni con finalità di terrorismo internazionale)*. - **1.** Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige, finanzia anche indirettamente associazioni che si propongono il compimento all'estero, o comunque ai danni di uno Stato estero, di un'istituzione o di un organismo internazionale, di atti di violenza su persone o cose, con finalità di terrorismo, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

2. Chiunque partecipa alle associazioni indicate nel comma 1 è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Art. 270-*quater.* - *(Assistenza agli associati)*. - **1.** Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270, 270-*bis* e 270-*ter.*, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

2. La pena è aumentata se l'ospitalità, i mezzi di trasporto, gli strumenti di comunicazione sono prestati continuativamente.

3. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto».

2. All'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo le parole: « aggressivi chimici » sono inserite le seguenti: « biologici, radioattivi ».

3. All'articolo 270-*bis*, primo comma, del codice penale, dopo la parola: « organizza » sono inserite le seguenti: « finanzia anche indirettamente ».

4. All'articolo 270-*bis* del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni ».

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 1.

(*Associazioni con finalità di terrorismo **anche** internazionale*)

1. L'articolo 270-*bis* del codice penale è **sostituito dal seguente**:

«Art. 270-*bis*. (*Associazioni con finalità di terrorismo **anche** internazionale o di **eversione dell'ordine democratico***). Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di **eversione dell'ordine democratico** è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a **tali** associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, una istituzione o un organismo internazionale».

1-*bis*. Dopo l'articolo 270-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 270-*ter*. (*Assistenza agli associati*). Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce **vitto**, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-*bis* è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se **l'assistenza è prestata** continuativamente.

Identico».

2. *Identico.*

Soppresso.

Soppresso.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

5. All'articolo 313, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «269» sono inserite le seguenti: «270-ter e 270-quater con riferimento alle ipotesi di cui all'articolo 270-ter,».

Articolo 2.

(Aggravante del terrorismo internazionale)

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, è aggiunto il seguente:

«Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando riguarda uno Stato estero, una istituzione od organismo internazionale».

2. All'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale, dopo la parola: «terrorismo» sono inserite le seguenti: «anche internazionale».

3. All'articolo 380, comma 2, lettera i), del codice di procedura penale, dopo la parola: «terrorismo» sono inserite le seguenti: «anche internazionale».

Articolo 3.

(Disposizioni sulle intercettazioni e sulle perquisizioni)

1. Nei procedimenti per i delitti previsti dall'articolo 270-quater del codice penale e per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4), del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

2. All'articolo 25-bis, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: «procedura penale» sono inserite le seguenti: «ovvero ai delitti con finalità di terrorismo internazionale».

Articolo 4.

(Attività sotto copertura)

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di Polizia giudiziaria che nel corso di specifiche ope-

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

5. All'articolo 7, n. 1), del codice penale, dopo le parole: «delitti contro la personalità dello Stato» è aggiunta la seguente: «italiano».

5-bis. Agli articoli 307, primo comma, e 418, primo comma, del codice penale le parole: «dà rifugio o fornisce il vitto» sono sostituite dalle seguenti: «dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione».

5-ter. All'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale le parole: «270-bis, secondo comma,» sono soppresse.

Soppresso

Articolo 3.

(Disposizioni sulle intercettazioni e sulle perquisizioni)

1. Nei procedimenti per i delitti previsti dall'articolo 270-**ter** del codice penale e per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4), del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

2. All'articolo 25-**bis**, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: «procedura penale» sono inserite le seguenti: «ovvero ai delitti con finalità di terrorismo».

Articolo 4.

(Attività sotto copertura)

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria che nel corso di specifiche ope-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

razioni di polizia previamente autorizzate, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalità di terrorismo anche internazionale **per cui procedono**, anche indirettamente acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato, o altrimenti ostacolano l'individuazione della provenienza o ne consentono l'impiego.

2. Per le stesse indagini di cui al comma 1, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero entro le 48 ore successive all'inizio delle attività.

3. Nei procedimenti per i delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a*), numero 4), del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni dell'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172.

4. Le operazioni indicate nei commi 1 e 2 sono effettuate dagli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti agli organismi investigativi della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri specializzati nell'attività di contrasto al terrorismo e all'eversione e della Guardia di finanza competenti nelle attività di contrasto al finanziamento del terrorismo anche internazionale.

5. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 è disposta, secondo l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria, dal Capo della Polizia o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza per le attribuzioni inerenti ai propri compiti istituzionali, ovvero, per loro delega, rispettivamente dal questore o dal responsabile di livello provinciale dell'organismo di appartenenza, ai quali deve essere data immediata comunicazione dell'esito della operazione.

6. L'organo che dispone l'esecuzione dell'operazione deve dare preventiva comunicazione al pubblico ministero competente per le indagini, indicando, quando richiesto, anche il nominativo dell'ufficiale di Polizia giudiziaria responsabile dell'operazione. Il pubblico ministero deve essere informato altresì dei risultati dell'operazione.

7. Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi di ausiliari, ai quali si estende la causa di non punibilità di cui al comma 1. Per l'esecuzione delle operazioni può essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, nonché di documenti di copertura secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati. Con lo stesso decreto sono stabilite le disposizioni per il coordinamento operativo ed informativo delle Forze di polizia, anche in relazione a specifiche esigenze investigative.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

razioni di polizia **disposte ai sensi del comma 5**, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalità di terrorismo anche internazionale, anche indirettamente acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato, o altrimenti ostacolano l'individuazione della provenienza o ne consentono l'impiego.

2. Per le stesse indagini di cui al comma 1, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero **al più presto e comunque** entro le 48 ore successive all'inizio delle attività.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. L'organo che dispone l'esecuzione dell'operazione deve dare preventiva comunicazione al pubblico ministero competente per le indagini, indicando, quando richiesto, anche il nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione, **nonché il nominativo degli eventuali ausiliari impiegati**. Il pubblico ministero deve essere informato **senza ritardo nel corso della operazione delle modalità e dei soggetti che vi abbiano partecipato, nonché dei risultati della stessa**.

7. Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi di ausiliari, ai quali si estende la causa di non punibilità di cui al comma 1. Per l'esecuzione delle operazioni può essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, nonché di documenti di copertura secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati. Con lo stesso decreto sono **definite le forme e le modalità** per il coordinamento, **a fini informativi e operativi, tra gli organismi investigativi di cui al comma 4**.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 5.

(Intercettazioni preventive)

1. L'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento, transitorie e regolamentari, del nuovo codice di procedura penale, approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

«Art. 226. - (*Intercettazione e controlli sulle comunicazioni a fini di prevenzione*). - 1. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, i responsabili dei Servizi centrali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonchè il questore o il comandante provinciale dei Carabinieri e della Guardia di finanza, richiedono al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione, l'autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 e 51, comma 3-bis, del codice **di procedura penale**. Il Ministro dell'interno può altresì delegare il Direttore della direzione investigativa antimafia limitatamente ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice **di procedura penale**.

2. Il procuratore della Repubblica, ove ritenga fondati i sospetti che giustificano l'attività di prevenzione, autorizza l'intercettazione per la durata massima di giorni quaranta, prorogabile una sola volta per giorni venti.

3. Delle operazioni svolte e dei contenuti intercettati è redatto verbale sintetico che, unitamente ai supporti utilizzati, è depositato presso il procuratore che ha autorizzato le attività entro cinque giorni dal termine delle stesse. Il procuratore, verificata la conformità delle attività compiute all'autorizzazione, dispone l'immediata distruzione dei supporti e dei verbali.

4. Con le modalità e nei casi di cui ai commi 1 e 3, può essere autorizzato il tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche, nonchè l'acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche intercorse e l'acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso degli operatori di telecomunicazioni.

5. In ogni caso gli elementi acquisiti attraverso le attività preventive non possono essere utilizzati nel procedimento penale.»

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 5.

(Intercettazioni preventive)

1. L'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, **approvate** con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

«Art. 226. *(Intercettazione e controlli sulle comunicazioni a fini di prevenzione)*. 1. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, i responsabili dei servizi centrali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonchè il questore o il comandante provinciale dei Carabinieri e della Guardia di finanza, richiedono al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione, l'autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 e 51, comma 3-bis, del codice. Il Ministro dell'interno può altresì delegare il Direttore della direzione investigativa antimafia limitatamente ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice.

2. Il procuratore della Repubblica, ove ritenga fondati i sospetti che giustifichino l'attività di prevenzione, autorizza l'intercettazione per la durata massima di giorni quaranta, prorogabile una sola volta per giorni venti, **salvo che permangano i presupposti di legge. L'autorizzazione alla prosecuzione delle operazioni è data dal pubblico ministero con decreto motivato, nel quale deve essere dato chiaramente atto dei motivi che rendono necessaria la prosecuzione delle operazioni.**

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. In ogni caso gli elementi acquisiti attraverso le attività preventive non possono essere utilizzati nel procedimento penale, **fatti salvi i fini investigativi. In ogni caso le attività di intercettazione preventiva di cui ai commi precedenti, e le notizie acquisite a seguito delle attività me-**

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

2. È abrogata ogni altra disposizione concernente le intercettazioni preventive.

3. Le intercettazioni di comunicazioni telefoniche e telematiche di cui all'articolo 226, come modificato dal comma 1, sono eseguite con impianti installati presso la Procura della Repubblica o presso altre idonee strutture individuate dal procuratore che concede l'autorizzazione.

Articolo 6.

(Intercettazioni di comunicazioni tra presenti)

1. Al comma 3-*bis* dell'articolo 295 del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, **del codice di procedura penale.**».

Articolo 7.

(Estensione delle disposizioni in tema di misure di prevenzione ai reati di terrorismo)

1. All'articolo 18, primo comma, n. 1), della legge 22 maggio 1975, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale.».

Articolo 8.

(Disposizioni sulle prove)

1. Alle norme di attuazione, di coordinamento, transitorie e **regolamentari**, del **nuovo** codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 146-*bis*, comma 1, dopo le parole: «nell'articolo 51, comma 3-*bis*,» sono inserite le seguenti: «nonchè nell'articolo 407, comma 2), lettera a), numero 4»;

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

desime, non possono essere menzionate in atti di indagine nè costituire oggetto di deposizione nè essere altrimenti divulgate».

2. Identico.

3. Le intercettazioni di comunicazioni telefoniche e telematiche di cui all'articolo 226 **delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale**, come sostituito dal comma 1, sono eseguite con impianti installati presso la procura della Repubblica o presso altre idonee strutture individuate dal procuratore che concede l'autorizzazione.

3-bis. Chiunque divulga a persone non autorizzate o pubblica, anche solo parzialmente, il contenuto delle intercettazioni di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, come sostituito dal comma 1, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

3-ter. Chiunque, nel corso delle operazioni sotto copertura di cui all'articolo 4, indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni stesse, qualora ne derivi pregiudizio per le attività di indagine, è punito con la reclusione fino a cinque anni.

Articolo 6.

(Intercettazioni di comunicazioni tra presenti)

1. Al comma 3-*bis* dell'articolo 295 del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4)».

Articolo 7.

(Estensione delle disposizioni in tema di misure di prevenzione ai reati di terrorismo)

Identico

Articolo 8.

(Disposizioni sulle prove)

1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) identica;

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

b) all'articolo 147-*bis*, comma 3, lettera *a)*, dopo le parole: «dall'articolo 51, comma 3-*bis*», sono inserite le seguenti: «nonchè dall'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, numero 4»;

c) all'articolo 147-*bis* la lettera *c)* del comma 3 è sostituita dalla seguente:

«*c)* quando nell'ambito di un processo per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, o dall'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, numero 4, del codice devono essere esaminate le persone indicate dall'articolo 210 del codice nei cui confronti si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis* o dall'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, numero 4, del codice, anche se vi è stata separazione dei procedimenti.».

2. È abrogato l'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, come modificato dall'articolo 12 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4.

Articolo 9.

(Notificazioni)

1. All'articolo 148, comma 2, del codice di procedura penale le parole: «e negli altri casi di assoluta urgenza» sono soppresse.

2. All'articolo 149, comma 1, del codice di procedura penale le parole: «o della polizia giudiziaria» sono soppresse.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

b) *identica*;

c) *identica*.

Soppresso.

Articolo 9.

(Notificazioni)

1. *Identico.*

1-bis. All'articolo 148 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. L'autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei. L'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di avere trasmesso il testo originale.

2-ter. Nei procedimenti avanti al tribunale per il riesame il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalle sezioni della polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica con le medesime modalità di cui al comma 2».

2. *Identico.*

2-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 677 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il condannato, non detenuto, ha l'obbligo, a pena di inammissibilità, di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza. Il condannato, non detenuto, ha altresì l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 161».

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 10.

(*Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale*)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, la somma assegnata al capitolo 1249 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 2001, ai sensi della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, può essere ripartita, in termini di competenza e di cassa, anche tra gli altri centri di responsabilità amministrativa del Ministero dell'interno.

Articolo 11.

(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 2001.

CIAMPI

BERLUSCONI - CASTELLI - SCAJOLA - TRE-
MONTI

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

2-ter. È abrogato l'articolo 65 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Articolo 10.

(Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale)

Identico.

Articolo 10-bis.

(Competenza)

1. La competenza per i reati di cui al presente decreto è attribuita alla procura della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

